LAVORO PUBBLICO - SOSPENSIONE D'INCARICO CON MAGGIORAZIONE 25%

Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 92 co. 1 d.lgs. 163/06 (codice appalti), "nella convenzione stipulata fra amministrazione giudicatrice e professionista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 L. 143/49 e s.m. ed i.".

L'art. 10 L. 143/49, in particolare, prevede che: "La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18."

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Da un lato, dunque, il codice appalti non deroga, anzi richiama espressamente, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 L. 143/49; dall'altro, proprio l'art. 10 prevede che in caso di sospensione incolpevole dell'incarico, essa comporta l'obbligo del committente di corrispondere l'onorario dovuto "come precisato al seguente art. 18", salvi i maggiori danni che il professionista possa legittimamente lamentare.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Si aggiunge, per completezza, che la soluzione non cambia anche ove la prestazione sia stata compensata in applicazione del DM 4/4/01. Infatti, l'unica disposizione di quell'articolato che si riferisce all'affidamento parziale di fasi di progettazione e all'attività di direzione lavori è contemplata all'art. 4 che recita "4. 1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto."

Ma è evidente che si tratta del caso in cui, fin dall'origine, si sia trattato di affidamento parziale e non completo come nel caso che interessa.

23/05/08